

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11271 Anno 2015

Presidente: TERESI ALFREDO

Relatore: ORILIA LORENZO

Data Udienza: 26/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AIEZZA ANTONIO N. IL 15/11/1954

avverso la sentenza n. 18775/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Paolo Casella*
che ha concluso per

il rigetto

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. *Raffaele Bocchino*

g
Corte di Cassazione

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23.4.2014 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la colpevolezza di Aiezza Antonio in ordine al reato di detenzione e trasporto di ingente quantità di cocaina (kg. 18,690 occultati all'interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna e fermato dalla Guardia di Finanza allo svincolo autostradale di Capua).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp, l'erronea applicazione degli artt. 47 e 59 cp nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso dell'imputato l'essenza dell'elemento psicologico della piena consapevolezza di trasportare quella specifica tipologia di sostanza (cocaina) integrava un errore di fatto che escludeva la punibilità per il reato di detenzione e trasporto di droghe pesanti e comportava l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità. I giudici di merito, a suo dire, avrebbero dovuto rilevarlo, avendo considerato attendibile la tesi difensiva secondo cui l'imputato riteneva di avere ricevuto in consegna del "fumo" e non della cocaina.

Il motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

E' vero che la sentenza impugnata ritiene credibile la tesi difensiva secondo cui l'imputato "riteneva" di avere ricevuto in consegna del "fumo" piuttosto che cocaina, ma la conseguenza logica di una tale affermazione è che si è in presenza di una condotta assistita quanto meno dal dolo eventuale: infatti, quand'anche non gli fosse stata rivelata la vera natura della sostanza stupefacente consegnatagli (trattandosi di involucri completamente sigillati, come ammette lo stesso ricorrente a pag. 4 del ricorso), e posto che, comunque, non si contesta la ricezione della sostanza da altri, la sua condotta non poteva ritenersi esente da dubbi, proprio per la impossibilità materiale di effettuare un controllo della merce presa, con leggerezza, in carico già completamente sigillata o comunque non verificata. Del resto lo stesso ricorso a pag. 3 fa riferimento all'assenza della piena consapevolezza di trasportare cocaina.

Ebbene, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, anche il semplice dubbio comporta l'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 47 c.p., giacché, mentre l'errore determina il convincimento della sussistenza di una situazione di fatto che non ha rispondenza nella realtà, il dubbio suscita nella mente dell'agente uno stato di incertezza, una possibilità di diversi giudizi che, sin quando permane, impedisce il formarsi di quella convinzione soggettiva che permea, invece, l'errore di fatto (Sez. 4, Sentenza n. 15388 del 02/03/2005 Ud. dep. 26/04/2005 Rv. 231553; Cass., Sez. 2^, n. 69/1982; id., Sez. 2^, n. 235/1981; id., Sez. 5^, n. 6421/1974; id., Sez. 1^, n. 488/1969; più di recente, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del

09/11/2011 Ud. dep. 15/02/2012 Rv. 252697; Sez. 3, Sentenza n. 37837 del 06/05/2014 Ud. dep. 16/09/2014 Rv. 260257).

La violazione di legge dunque non sussiste e neppure il vizio di motivazione, il quale deve essere "manifesto", cioè deducibile immediatamente, *ictu oculi*.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione, in punto di negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 77 D.P.R. n. 309/1990, osservando di avere tenuto sia nell'immediatezza dei fatti, sia nel corso del processo, un comportamento pienamente compatibile con la norma in esame, avendo ammesso, già prima che si procedesse alla perquisizione di trasportare stupefacente del tipo "fumo" Richiama il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare sottolineando la condotta collaborativa che deve essere rapportata alla posizione soggettiva dell'imputato e non al risultato conseguito perché, ragionando diversamente, si finirebbe per beneficiare solo coloro che, avendo ricoperto ruoli di rilievo nell'organigramma criminoso, risultino maggiormente in grado di consentire il conseguimento di risultati investigativi di elevata gravità.

Anche tale motivo è manifestamente infondato e segue la stessa sorte del precedente.

L'applicabilità della attenuante di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/1990 richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature...) a quella illegittima attività connesse v. Sez. 4, Sentenza n. 15388 del 02/03/2005 Ud. dep. 26/04/2005 Rv. 231553; Cass., Sez. 2^a, 22.5.1995, n. 5890). Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati (cfr. altresì, più di recente Sez. 6, Sentenza n. 9069 del 14/01/2013 Ud. dep. 25/02/2013 Rv. 256002 secondo cui in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire).

Nella specie, i giudici del merito hanno escluso che le dichiarazioni dell'imputato rivestissero tali connotazioni, rilevando che le indicazioni sulle generalità dei committenti dai quali aveva avuto l'incarico di effettuare il trasporto dalla Spagna consistevano nei soli nomi di battesimo (Sabino ed Enzo) e in un numero di telefono e dunque apparivano all'evidenza troppo vaghe; e tale accertamento di merito, in

mancanza di elementi circa l'esito delle indagini, è incensurabile in questa sede, donde la piena legittimità del giudizio conclusivamente espresso sul punto dalla gravata decisione.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26.3.2015.